



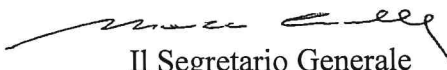
Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherna.it

Roma, 17 novembre 2022

COMUNICATO

Si pubblicano le Norme di comportamento del Gruppo Schermistico Arbitrale ulteriormente aggiornate dal Consiglio federale all'articolo 9.


Il Segretario Generale
Marco Cannella

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tutti gli Ufficiali di Gara, così come individuati dall'art. 78 comma 2 del Regolamento Organico, sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, delle presenti norme di comportamento e delle direttive impartite dai competenti organi federali.

2. Gli Ufficiali di Gara svolgono le loro funzioni applicando fedelmente i regolamenti tecnici in vigore e osservando scrupolosamente i principi di correttezza, imparzialità e buona fede.

In tal senso essi:

- a) Sono espressamente tenuti a comunicare senza ritardo ai competenti organi federali ogni notizia, comunque acquisita, che sia riferibile ad ipotesi di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping.
- b) Devono tenere in ogni circostanza, anche al di fuori dell'attività arbitrale, un comportamento consono alla propria funzione ed improntato alla massima trasparenza e rettitudine.
- c) Devono sempre astenersi dall'esprimere giudizi, critiche o commenti sull'operato dei colleghi, e quindi non solo durante competizioni sportive ove questi siano impegnati.
- d) Anche in veste di spettatori o di atleti in gara, devono astenersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la propria qualifica (a titolo di esempio: proteste, critiche rivolte a colleghi, scontri verbali con altri spettatori o accompagnatori;).
- e) Sono tenuti a curare la propria preparazione tecnica ed a partecipare alle riunioni di aggiornamento indette dalla Commissione Arbitrale o dai delegati Regionali.

3. Gli Ufficiali di Gara hanno diritto ad essere periodicamente informati sulle risultanze delle loro prestazioni, ma sono tenuti ad accettare il principio di non sindacabilità delle valutazioni tecnico-comportamentali che li riguardano.

4. Gli Ufficiali di Gara devono rispondere alle convocazioni, comunicando con la massima tempestività eventuali impedimenti.

5. Se invitati a partecipare a gare o manifestazioni autorizzate dalla FIS (o da altra Federazione se all'estero) gli Ufficiali di Gara devono chiedere preventiva autorizzazione alla Commissione Arbitrale, direttamente o attraverso il proprio Delegato Regionale, almeno 15 giorni prima della competizione. In casi eccezionali la Commissione può autorizzare i richiedenti senza rispetto dei 15 giorni di preavviso.

5.1 Gli arbitri invitati privatamente a competizioni all'estero, siano esse internazionali o nazionali, dovranno chiederne autorizzazione alla FIS attraverso la Commissione arbitrale.

5.2 Gli arbitri invitati privatamente a competizioni nazionali e internazionali in Italia dovranno far inoltrare dal richiedente formale richiesta presso la segreteria GSA che a sua volta la inoltrerà alla Commissione Arbitrale e, per conoscenza, al Delegato GSA della regione di appartenenza dell'arbitro e al Delegato GSA della regione in cui si svolge la gara.

5.3 La Commissione Arbitrale, dopo aver valutato la richiesta, e in assenza di impegni federali già stabiliti dalla Commissione, darà precedenza sulla designazione al soggetto interessato.

6. In qualsiasi competizione organizzata o autorizzata dalla FIS, gli Ufficiali di Gara, anche se non impegnati come tali, non possono chiedere il rilascio dell'accredito come accompagnatori;

7. I Computeristi, pur non essendo Ufficiali di Gara e ferme le proprie prerogative così come definite dall'art. 91 del Regolamento Organico, sono tenuti a rispettare le presenti norme di comportamento per quanto ad essi applicabili.

8. Agli Ufficiali di Gara ed ai Computeristi è fatto divieto di:

a) rilasciare dichiarazioni attinenti a qualsiasi titolo l'attività federale, nulla rilevando il mezzo, il luogo o le modalità delle stesse, salvo espressa autorizzazione scritta del Presidente della Commissione Arbitrale.

Farà eccezione il semplice rilascio di brevi interviste aventi ad oggetto la descrizione della propria attività, senza che in esse si faccia riferimento a questioni inerenti alle decisioni prese in gara dal dichiarante o da colleghi.

b) Collaborare continuativamente con mezzi di informazione che trattano argomenti connessi con l'attività federale, salvo espressa autorizzazione scritta del Presidente della Commissione Arbitrale.

c) Svolgere esplicita attività di propaganda politica in ambito federale.

d) Scommettere o partecipare a qualsiasi titolo a scommesse altrui che riguardino la scherma.

e) Svolgere le proprie funzioni in gare che non siano state preventivamente autorizzate dalla FIS;

9. Gli arbitri e tutti i componenti del GSA invitati a svolgere attività di Formazione e/o aggiornamento arbitrale, presso privati, in Italia o all'estero, o in collaborazione con Federazioni Nazionali Estere, dovranno far inoltrare dal richiedente formale istanza presso la segreteria GSA che a sua volta la inoltrerà alla Commissione Arbitrale.

9.1 Nel caso di collaborazione con Federazioni Nazionali Estere, il Consiglio Federale dovrà deliberare sulla eventuale collaborazione, autorizzando l'arbitro invitato che dovrà inviare alla Commissione Arbitrale un documento in cui vengono descritti:

- Programmazione degli impegni dell'arbitro invitato;
- Elenco di eventuali altri arbitri coinvolti nella collaborazione che dovranno essere autorizzati dal consiglio federale.

10. L'inosservanza delle presenti norme di comportamento, laddove non avesse esplicita rilevanza disciplinare a norma dello Statuto e dei Regolamenti Federali, potrà comunque comportare l'adozione nei confronti del trasgressore di provvedimenti interni al GSA.

11. La contestazione di un comportamento contrario alle presenti norme di comportamento dovrà avvenire entro 15 giorni dal fatto o dalla conoscenza di esso.

La Contestazione, formulata dal Presidente della Commissione Arbitrale, sarà comunicata per scritto all'incolpato che, nei trenta giorni successivi, dovrà essere necessariamente ascoltato.

12. Entro trenta giorni dalla contestazione e dopo aver sentito l'incolpato, la Commissione Arbitrale potrà assumere i seguenti provvedimenti: a) proscioglimento; b) richiamo semplice; c) richiamo con diffida; d) sospensione dall'attività per un determinato numero di gare o per un periodo di tempo.

Trascorso tale termine senza l'adozione di alcun provvedimento, la contestazione è da intendersi decaduta.

Per fatti di particolare gravità che necessitino di specifici approfondimenti, la Commissione Arbitrale potrà comunicare all'incolpato, e per una sola volta, la proroga del termine per ulteriori 30 giorni.

13. I provvedimenti in questione sono definitivi ed inappellabili.

14. In caso di contestazioni per comportamenti di rilevante gravità, la Commissione potrà disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare dall'attività dell'incolpato